



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

APAC

Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
 ☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**NOTA DI CHIARIMENTO**

Trento, **8 FEB. 2016**

Prot. n. S171/2016/ **62374** /3.5-1554/15

Oggetto: **gara d'appalto per l'affidamento della "FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE AL COMPENDIO EDILIZIO DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "BEATO DE TSCHIDERER". LOTTO N. 1: ARREDI - LOTTO N. 2: COPRILETTI E TENDAGGI."**

A seguito della richiesta di chiarimento formulata da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, il competente Ente delegante - APSP "Beato de Tschiderer" con nota prot. n. 566 dd. 05/02/2016, ha fornito i seguenti chiarimenti:

**Quesito:**

Si chiede di specificare cosa si intende per residenze sanitarie assistenziali e case di cura pubbliche o private.

**Risposta:**

Al fine di meglio specificare il requisito di capacità tecnica e di esperienza vengono di seguito esposte delle definizioni delle strutture quale strumento di interpretazione della dizione utilizzata nella normativa di gara.

Definizione di residenza sanitaria assistenziale (RSA): Si tratta di strutture residenziali (precedentemente definite case di riposo) che accolgono persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti. L'obiettivo di queste strutture è garantire il benessere psicofisico, promuovere l'autonomia personale, stimolare gli interessi e le relazioni sociali, garantendo la qualità di vita dell'anziano non autosufficiente o non più in grado di rimanere al proprio domicilio. La RSA trova riferimento normativo nella legge 67/88, nel DPCM 22.12.89 e nella L.P. 28/05/1998 (Provincia di Trento), n. 6 all'articolo 16. Si differenzia dalle strutture ospedaliere per la minore intensità delle cure sanitarie e per i tempi più prolungati di permanenza degli assistiti, che possono trovare nella stessa ospitalità permanente.

Definizione di casa di cura: Si tratta di strutture sanitarie autorizzate a fornire assistenza sanitaria ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi: ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale o provinciale (non sono considerati casa di cura gli stabilimenti termali e le cliniche estetiche). Per la definizione di case di cura private vedasi anche il D.M. 5 agosto 1977 il quale all'articolo 2 specifica altresì che l'autorizzazione all'apertura viene rilasciata dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, secondo le modalità di cui all'art. 52 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, al fine di garantire la presenza di predeterminati standard di servizio.

IL DIRIGENTE  
 - dott. Leonardo Caronna -

PF/RG